


Pubblicato il 19/06/2019

N.04059 ~~2019~~ **REG.PROV.CAU.**
N. 07624/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7624 del 2019, proposto da Irene Cottura, rappresentato e difeso dagli avvocati Annunziato Filieri, Cinzia Anna Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Istruzione Universita' e Ricerca, Miur - Usr Piemonte non costituiti in giudizio;

nei confronti

Sara Cocco non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dott.ssa Carmela Palumbo, n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019 contenente l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del Miur del 23 novembre

2017 n. 1259, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, nella parte in cui tale elenco non reca il nominativo della ricorrente ;

- Dell'avviso pubblicato sul sito web del Miur in data 17 ottobre 2018 contenente i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta;

- Del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria della Commissione e sottocommissioni del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di approvazione delle griglie di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta

aperta e di attribuzione alle sottocommissioni di 250 degli elaborati;

- Dei verbali di valutazione degli elaborati della ricorrente, al momento in parte sconosciuti;

- Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero per il tramite del Comitato Tecnico –scientifico ha elaborato i quesiti a risposta aperta della prova scritta;

- Dei verbali d'aula, al momento sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova scritta presso la sede della prova;

- Della nota del Miur 41127 del 18.9.2018 nella parte in cui non fornisce istruzioni precise circa il funzionamento del software per la prova scritta computerizzata;

Nonché di qualunque altro atto, consequenziale, connesso e preordinato, comunque pregiudizievole per la ricorrente

e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa con riserva alle prove orali iniziate il 20 maggio 2019.

Sempre in via cautelare, annullare o sospendere il concorso de quo e, per l'effetto, ordinare alla P.A. di riconvocare la Commissione esaminatrice in diversa composizione al fine di ricorreggere la prova scritta della ricorrente;

In via di subordine, disporre la ripetizione della prova scritta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, atteso che in ottemperanza della stessa l'amministrazione è tenuta ad effettuare sessioni suppletive.

Vista, altresì, l'istanza, contenuta nel ricorso, con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);d.-

dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il

ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'1.8.2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 giugno 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Avviso

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 4059/2019 Reg. Prov. Cau. del 17/06/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 7624/2019, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".